



MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISPettorato DEL LAVORO

47100 FORLÌ - Via Paradiso, 7

**PATENTINO DI ABILITAZIONE DI 2° GRADO
per la conduzione di impianti termici**



Legge 13 luglio 1966, n. 615
« Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico »
e relativi regolamenti

Ord. 043376 - Artigianelli - Pescara - 12-83 (c. 10.000)



N. 1142 del Registro
abilitati conduzione impianti termici

Ispettorato del Lavoro di FORLÌ

**PATENTINO DI ABILITAZIONE DI 2° GRADO
per la conduzione di impianti termici**

Il Capo dell'Ispettorato del Lavoro di FORLÌ
VISTO il risultato favorevole dell'esame finale sostenuto dal titolare del presente patentino in data 29.12.95 al termine del Corso di abilitazione gestito da E.N.A.I.P. - RIMINI

ai sensi della Legge 13 luglio 1966, n. 615, e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 24 ottobre 1967, n. 1288, modificato dal D.P.R. 22 dicembre 1970, n. 1391;

VISTO il certificato di abilitazione di grado alla conduzione di generatori di vapore, rilasciato al titolare del presente patentino dall'Ispettorato del Lavoro di

in data sotto il numero non più valido per compimento del 65° anno di età del titolare, ovvero per mancato rinnovo quinquennale, ovvero per mancata sostituzione nei termini previsti dal D.M. 3 settembre 1979; ai sensi del D.P.R. 24 ottobre 1967, n. 1288, così come richiamato nella C.M. n. 7 RL/21523/CC/5/b del 30 maggio 1981 (MLPS - DGRL)

AUTORIZZA

Il signor MARINELLI MIRO
nato a LECCO (CO) IL 05.07.1942
residente a RIMINI - VIA CARLOTTA CERIELI, 31
a condurre impianti termici di 2° categoria, per il cui mantenimento in funzione non occorre anche il certificato di abilitazione alla condotta di generatori di vapore.

FORLÌ addì 25 GEN 1996

Firma del titolare



Il Capo dell'Ispettorato
del Lavoro

(Doc. Angelo Nappa)
Angelo Nappa

ESTREMI PROVVEDIMENTI DI REVOCA DEL PATENTINO

.....
.....
.....
.....

CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI

INSTALLATI NELLE ZONE «A» E «B» DEL TERRITORIO NAZIONALE

Legge 13 luglio 1966, n. 615

- Art. 15 - Tutti gli impianti termici devono essere condotti in maniera idonea, così da assicurare una combustione quanto più perfetta possibile e al fine di evitare i danni e i pericoli alla salute dei cittadini ed ai beni pubblici e privati. Chiunque nella conduzione degli impianti termici dia luogo ad emissione di fumi aventi contenuti di materie inquinanti superiori ai limiti stabiliti dal regolamento è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 50.000. Al conduttore di impianti termici, in caso di recidiva nel reato di cui al comma precedente, può essere revocato il patentino di abilitazione.
- Art. 18 - Chiunque conduca un impianto termico di potenzialità superiore a 200.000 Kcal/h senza essere munito dell'apposito patentino è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 30.000.
- Art. 19 - La vigilanza sugli impianti termici, sulla loro conduzione, sui combustibili e sulle emissioni è effettuata dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco, con controlli periodici o su indicazioni della competente autorità sanitaria o dagli organi di controllo previsti dalla legge.